

Bologna, 19 aprile 2024

## **Nuovi adempimenti in materia di credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali e credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica**

Gentile cliente,

l'articolo 6 del decreto Agevolazioni introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in tema di Transizione 4.0.

### **1. Comunicazione preventiva e di completamento degli investimenti**

L'articolo 6, comma 1 stabilisce che, **a partire dal 30/03/2024**, per usufruire:

- dei crediti di imposta per **investimenti in beni strumentali nuovi**,
- dei crediti d'imposta per **investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica**, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento, di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica,

le imprese sono tenute a **comunicare preventivamente in via telematica**:

- l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Agevolazioni (30/03/2024);
- la presunta ripartizione negli anni del credito;
- la relativa fruizione.

Tutte le comunicazioni dovranno essere aggiornate al completamento degli investimenti.

La **comunicazione telematica di completamento** degli investimenti dovrà essere effettuata **anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024**.

**Tutte le comunicazioni saranno effettuate sulla base di un modello ancora non disponibile, da adottare con un decreto direttoriale di prossima pubblicazione.**

## 2. Blocco delle compensazioni in F24

In seguito all'introduzione dei nuovi adempimenti, l'articolo 6, comma 3 del decreto Agevolazioni, prevede, per gli **investimenti agevolati in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023**, che la **compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti sia sospesa**, in attesa della comunicazione effettuata secondo le modalità delineate dal citato decreto direttoriale ancora non pubblicato. Sono sospese anche le compensazioni riferite, sia agli investimenti agevolati in beni strumentali nuovi, sia agli investimenti agevolati in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative con **riferimento all'anno 2024**.

Codici tributo sospesi	Investimento	Anno di riferimento
6936	Credito d'imposta investimenti in <b>beni strumentali nuovi</b> di cui all' <b>allegato 'A'</b> alla legge n. 232/2016	2023 o 2024
6937	Credito d'imposta investimenti in <b>beni strumentali nuovi</b> di cui all' <b>allegato 'B'</b> alla legge n. 232/2016	2023 o 2024
6938	Credito d'imposta investimenti in <b>ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative</b>	2024
6939	Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno	2024
6940	Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia	2024

### Attenzione

Restano fuori dal blocco delle compensazioni i crediti d'imposta per gli **investimenti in beni strumentali nuovi** che sono stati **avviati prima del 2023 e che utilizzano il codice tributo 6936**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con una FAQ sul bonus di cui all'articolo 1 della Legge 178/2020, non interessato dal blocco.

Nel dettaglio, **sono ancora fruibili** in compensazione tramite F24 con il codice tributo **6936** gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati:

- **dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o entro il 31 dicembre 2022**, se al 31 dicembre 2021 risultava un ordine già accettato dal venditore con pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione – *comma 1056*)
- **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023**, se al 31 dicembre 2022 risultava un ordine già accettato dal venditore con pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione – *comma 1057*).

Nel caso in cui l'**interconnessione** del bene strumentale sia avvenuta negli anni **2023 o 2024**, è possibile, comunque, utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936, **ma in questo caso si deve indicare, come anno di riferimento, quello in cui è iniziato l'investimento** (e non quello in cui si è concluso o quello dall'anno di interconnessione del bene).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI  
Commercialisti Associati